

# **BVGer A-4923/2007 vom 28. Juli 2008**

Bundesverwaltungsgericht, 2008-07-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_A-4923\\_2007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-4923_2007)

FR: TAF A-4923/2007 du 28 juillet 2008

IT: TAF A-4923/2007 del 28 luglio 2008

## **Regeste**

Dogane

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame, in virtù degli art. 1, 31, 32 e 53 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) in relazione con l'art. 116 cpv. 4 della legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631). Nella misura in cui non concerne specificatamente la procedura di sdoganamento (cfr. art. 3 lett. e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]) e fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali, la presente procedura soggiace di principio alla PA (cfr. art. 37, 53 cpv. 2 LTAF e art. 2, 4 PA).

### **E. 1.2**

Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA).

### **E. 1.3**

L'atto impugnato è una decisione della DGD, che condanna la ricorrente al pagamento posticipato di dazi doganali. Dato è quindi anche l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.

### **E. 1.4**

Concernendo il caso in esame una procedura d'imposizione già pendente al momento dell'entrata in vigore della LD il 1. maggio 2007, giusta l'art 132 cpv. 1 LD l'esame del merito della presente fattispecie è ancora sottoposto alla vecchia legge federale del 1. ottobre 1925 sulle dogane (vLD; CS 6 475; cfr. al riguardo decisione del Tribunale federale 2C\_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008, consid. 2).

## **E. 2**

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se

dalle censure sollevate oppure dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2. ed., Zurigo 1998, no. 674 segg.). Come visto, la presente procedura ha per oggetto l'esame di una decisione di esazione posticipata di tributi doganali emessa a carico della ricorrente, a seguito della constatazione che la merce da lei fatta importare risultava di origine indeterminata. Anche se in modo estremamente conciso, la ricorrente postula il riesame di tutti i documenti da lei prodotti in procedura in merito alle merci fornite dalle ditte B.\_\_\_\_\_ e Z.\_\_\_\_\_ e quindi l'annullamento della decisione di riscossione posticipata emanata a suo carico. Nella fattispecie, lo scrivente Tribunale è chiamato a rendere la sua decisione in base agli atti componenti il dossier (Alfred Kölz/Isabelle Häner, op. cit., no. 606 segg.; André Moser/Peter Uebersax, *Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen*, Basilea 1998, no. 2.84 segg.).

### **E. 3.1**

La Svizzera ha concluso numerosi accordi internazionali concernenti regole d'origine da cui può essere dedotto un trattamento preferenziale di determinate merci al momento del loro passaggio alla dogana (cfr. al riguardo le decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1482/2007 del 2 aprile 2008, consid. 4.5; A-1715/2006 del 9 novembre 2007, consid. 2.2 e A-1883/2007 del 4 settembre 2007, consid. 3.2; Remo Arpagaus, *Das schweizerische Zollrecht*, in: Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.], *Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII*, Basilea 2007, no. 561; Marco Villa, *La réglementation de l'origine des marchandises, Étude de droit suisse et de droit communautaire*, Losanna 1998, pag. 117 segg.). Per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità economica europea (CEE), essi beneficiano di un trattamento preferenziale all'importazione in base all'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione svizzera e la CEE (accordo; RS 0.632.401).

### **E. 3.2**

A norma del citato accordo, il trattamento preferenziale è concesso dietro presentazione di un certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 o di una dichiarazione di origine su fattura. Un tale certificato dev'essere richiesto in forma scritta dall'esportatore alle autorità doganali del Paese esportatore giusta l'art. 16 e 17 del protocollo no. 3 relativo alla definizione della nozione di "Prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (protocollo; RS 0.632.401.3), nella sua versione sottoscritta il 28 aprile 2004 ma applicabile già a partire dal 1. luglio 2002 (cfr. decisione N. 1/2004 del 28 aprile 2004 del Comitato misto Svizzera - UE che modifica il protocollo no. 3 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di <<prodotti originari>> e ai metodi di cooperazione amministrativa [RS 0.632.401.31]). Le condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura sono regolate dall'art. 21 del medesimo protocollo. Secondo gli art. 17 cpv. 3 e 21 cpv. 3 del protocollo, l'esportatore che sollecita un CCM o compila una dichiarazione su fattura deve poter presentare in ogni momento, su domanda delle autorità doganali del Paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi previsti dal protocollo. Quest'ultimo non contiene per contro nessuna disposizione sulla procedura di rilascio dei CCM da parte degli Stati di esportazione. La regolamentazione di questa procedura dipende in effetti dal loro diritto interno (cfr. decisione del Tribunale federale 2C\_355/2007 del 19 novembre 2007, consid. 2.2).

### **E. 3.3**

L'art. 31 cpv. 2 del protocollo no. 3 prescrive che gli Stati membri della Comunità e la Svizzera si prestano reciproca assistenza attraverso le loro rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della correttezza dei CCM rispettivamente delle dichiarazioni su fattura. Giusta l'art. 32 cpv. 1 e 3 del protocollo, quando le autorità doganali dello Stato d'importazione hanno un ragionevole motivo di dubitare del carattere originario di prodotti, le autorità doganali dello Stato di esportazione effettuano un controllo a posteriori delle prove d'origine. Per questo scopo, esse sono abilitate a esigere tutte le prove e a procedere all'esame dei conti dell'esportatore rispettivamente a qualsiasi altra verifica ritengano utile (decisione del Tribunale federale 2C\_355/2007 del 19 novembre 2007, consid. 2.3).

### **E. 3.4**

I risultati dei controlli effettuati a posteriori dallo Stato d'esportazione vincolano anche le autorità dello Stato d'importazione. Esse sono legate alla decisione sull'origine di una merce e non possono sostituirvi il loro apprezzamento (cfr. decisione del Tribunale federale 2C\_355/2007 del 19 novembre 2007, consid. 2.2; DTF 114 Ib 168, consid. 1c; DTF 111 Ib 323, consid. 3; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007, consid. 3.5; decisione della Commissione federale di ricorso in materia doganale [CRD] 2002-066 e 2003/110 del 25 febbraio 2003, consid. 4). Quando le autorità dello Stato d'importazione nutrono dei dubbi sui risultati d'un controllo a posteriori, può essere formulata una seconda domanda di informazioni. Devono però esistere ulteriori mezzi di prova che permettano di concludere che le informazioni già fornite siano incomplete o non corrette. In una simile ipotesi, l'importatore dispone del diritto a che questi mezzi di prova vengano esaminati nell'ambito della procedura davanti alle autorità dello Stato in cui ha importato la merce, a meno che essi non paiano a priori manifestamente infondati o inadatti a provare la vera origine di un prodotto. Compete in effetti al diritto interno applicabile in ogni Stato importatore determinare il modo in cui le sue autorità doganali debbano procedere per stabilire i fatti nell'ambito della valutazione della vera origine di un prodotto (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007, consid. 3.4, con ulteriori rinvii; decisione della CRD 1999-006 del 15 agosto 2000, consid. 3; Remo Arpagaus, op. cit., no. 448).

### **E. 3.5**

Per quanto riguarda la Svizzera, al fine di salvaguardare le garanzie di procedura che il diritto pubblico federale accorda all'importatore - in particolare, il diritto di essere sentiti giusta l'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 [Cost, RS 101], art. 29 PA -, le autorità devono se del caso fare pure nuovamente capo all'assistenza dello Stato d'esportazione (cfr. sempre decisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007, consid. 3.4). Occorre puntualizzare che una domanda di informazioni complementari si giustifica tuttavia solo nel caso esistano delle ragioni per pensare che le autorità doganali dello Stato di esportazione potrebbero riconsiderare la loro decisione (DTF 114 Ib 168, consid. 2b e c; al riguardo cfr. anche Marco Villa, op. cit., pag. 410 segg.).

### **E. 3.6**

Se non può essere fornita (più) nessuna prova, ad esempio perché l'esattezza di un CCM non può essere riesaminata, la relativa comunicazione dell'autorità competente dello Stato

d'esportazione deve essere assimilata alla sua abrogazione formale, alla quale l'autorità dello Stato importatore è parimenti vincolata (decisione del Tribunale federale 2C\_355/2007 del 19 novembre 2007, consid. 2.2; DTF 110 Ib 306, consid. 1).

#### **E. 4.1**

Conformemente all'art. 13 vLD, il pagamento del dazio incombe alle persone soggette all'obbligo della denuncia doganale e a quelle indicate nell'art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le merci sono state importate o esportate. Tutte rispondono solidariamente delle somme dovute. Secondo l'art. 9 cpv. 1 vLD, sono soggette all'obbligo della denuncia doganale le persone che trasportano merci oltre il confine nonché i loro mandanti (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1482/2007 del 2 aprile 2008, consid. 4.4).

#### **E. 4.2**

Per l'art 74 cifra 9 vLD, chiunque ottiene l'ammissione in franchigia o una riduzione del dazio per merci che non rispondono alle condizioni prescritte, commette una contravvenzione doganale, cui è applicabile il titolo secondo della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; art. 80 vLD).

#### **E. 4.3**

Giusta l'art. 12 cpv. 1 DPA, quando, a seguito di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa, la contribuzione non reclamata, così come gli interessi, vanno pagati successivamente, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. L'art. 12 al. 2 DPA precisa che obbligato al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa.

#### **E. 4.4**

L'illecito di cui all'art. 12 cpv. 2 DPA è un vantaggio patrimoniale generato dal mancato pagamento dei contributi dovuti. Esso può consistere non solo in un aumento degli attivi ma anche in una diminuzione dei passivi. Ciò è normalmente il caso quando un contributo dovuto non è stato versato (DTF 110 Ib 310, consid. 2c; decisione del Tribunale federale A.490/1984 del 20 dicembre 1985, consid. 3c). Affinché l'art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia oggettivamente stata compiuta un'infrazione penale (decisione del Tribunale federale 2A.1/2004 del 31 marzo 2004, consid. 2.1; DTF 115 Ib 360, consid. 3a; DTF 106 Ib 221, consid. 2c; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 65.61, consid. 3d/bb; Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berna 1998, pag. 36). L'applicazione di questa norma non dipende per contro né da una responsabilità penale specifica, né da una colpa, né ancora dal promuovimento di una procedura penale (decisione del Tribunale federale 2C\_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008, consid. 5; DTF 106 Ib 221, consid. 2c).

#### **E. 5**

L'emissione della decisione di riscossione posticipata di tributi, confermata dalla DGD con decisione del 5 giugno 2007 qui impugnata, viene ricondotta dalla stessa al risultato dei controlli svolti a posteriori dalle autorità doganali italiane. Dopo un primo controllo, eseguito a seguito della domanda del 22 settembre 2005 della DGD, con lettera del 10 gennaio 2006 queste ultime hanno in effetti concluso che i CCM che erano stati rilasciati su richiesta della B. \_\_\_\_\_ e dalla Z. \_\_\_\_\_ non corrispondevano alle condizioni

d'autenticità e di regolarità stabilite e che le merci andavano quindi considerate di origine indeterminata. Come visto, una simile conclusione vincola di principio le autorità dello Stato d'importazione e, per quanto riguarda i CCM emessi, dev'essere assimilata alla loro abrogazione (cfr. supra consid. 3.6). Nell'ambito della procedura di ricorso contro la decisione di esazione posticipata di tributi emanata dalla DCD il 30 luglio 2006, la DGD ha in seguito ritenuto necessario eseguire ulteriori controlli. Al fine di valutare la correttezza della decisione impugnata occorre allora verificarne - conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente - anche il loro svolgimento (successive consid. 6 e 7).

### **E. 6.1**

Preso atto che con il proprio ricorso la ricorrente aveva prodotto una lettera dell'amministratore giudiziario della ditta B.\_\_\_\_\_, il 25 agosto 2006 la DGD ha nuovamente scritto alle autorità doganali italiane chiedendo loro di specificare perché fosse stato impossibile accertare l'origine delle merci in questione. Con risposta del 7 dicembre 2006, le autorità italiane hanno allora trasmesso alla DGD una lettera non datata dell'amministratore giudiziario della ditta B.\_\_\_\_\_, con cui lo stesso comunicava di non aver rinvenuto nessuna traccia della documentazione richiesta. Per quanto riguarda le merci fornite dalla B.\_\_\_\_\_, la conclusione tratta il 22 settembre 2005 veniva quindi confermata nel senso che esse andavano considerate di origine indeterminata.

### **E. 6.2**

Dopo l'invio da parte della ricorrente di un'ulteriore lettera alle autorità italiane, ricevuta in copia dalla DGD il 2 febbraio 2007, l'8 febbraio successivo quest'ultima si è nuovamente rivolta alle autorità italiane chiedendo loro se la nuova documentazione prodotta, sempre concernente B.\_\_\_\_\_, potesse avere conseguenze sul parere espresso il 13 (recte: 10) gennaio 2006 e confermato il 7 dicembre successivo. A questa ulteriore richiesta d'informazioni, le autorità doganali italiane hanno risposto il 20 marzo 2007, comunicando alla DGD che le informazioni e i documenti già forniti a più riprese a nome degli importatori svizzeri con riferimento alle esportazioni effettuate in Svizzera dalla B.\_\_\_\_\_ non offrivano nessuna prova sufficiente del carattere preferenziale della merce, aggiungendo inoltre che gli esiti dei controlli effettuati dovevano essere considerati definitivi.

### **E. 6.3**

In base alla dottrina e alla giurisprudenza citate (cfr. consid. 3), preso atto dei ripetuti controlli svolti dalla DGD, la decisione di esazione posticipata in merito alla merce fornita alla ricorrente dalla ditta B.\_\_\_\_\_ risulta corretta. In mancanza di prove di origine valide, come accertato a più riprese dalla DGD presso le autorità doganali italiane in ossequio all'art. 29 PA (DTF 111 Ib 323, consid. 4), le merci in oggetto hanno infatti a torto beneficiato di uno sdoganamento preferenziale. Di qui l'infrazione alla legislazione amministrativa federale di cui all'art. 74 cifra 9 vLD, conseguente all'effetto vincolante delle conclusioni tratte dalle autorità italiane (cfr. supra consid. 3-4 e i riferimenti ivi indicati). Facendo la ricorrente chiaramente parte della cerchia delle persone assoggettate giusta l'art. 9 e 13 vLD, dev'essere necessariamente concluso che essa ha fruito di un vantaggio illecito ed è pertanto tenuta, sulla base dell'art. 12 cpv. 2 DPA, quand'anche non le si possa rimproverare nessuna colpa, al pagamento dei dazi che ne deriva.

### **E. 7.1**

Diverso è invece il discorso per la merce fornita dalla ditta Z. \_\_\_\_\_ conformemente ai CCM EUR. 1 no. (...) dell'11 febbraio 2003 e no. (...) del 17 marzo 2003. Alla luce del fatto che dagli atti non risulta se le autorità doganali italiane abbiano o meno verificato i documenti inviati loro direttamente dalla Z. \_\_\_\_\_ con lettera del 23 maggio 2006 (cfr. supra consid. G), occorre infatti chiedersi se spettasse alla DGD di occuparsene. A questa domanda dev'essere risposto in modo affermativo. A norma della giurisprudenza citata (cfr. supra consid. 3.4 seg.), preso atto che le lettere delle autorità doganali italiane riguardavano unicamente la merce fornita dalla B. \_\_\_\_\_, sarebbe stato compito della DGD domandare delle precisazioni alle autorità doganali italiane rispettivamente - nel caso sia stata dell'avviso che i documenti prodotti dalla ditta Z. \_\_\_\_\_, ricevuti in copia dalla DCD e quindi nuovamente acclusi al ricorso inoltrato davanti alla DGD, fossero a priori manifestamente infondati o inadatti a provare la vera origine dei prodotti esportati (cfr. sempre DTF 114 Ib 169, consid. 2; DTF 111 Ib 323, consid. 3b) - spiegare nella decisione impugnata perché non abbia ritenuto necessario farlo.

### **E. 7.2**

Senonché, nonostante la DGD fosse in possesso dei documenti riguardanti la Z. \_\_\_\_\_, sia con lettera del 25 agosto 2006 che con lettera dell'8 febbraio 2007 essa si è limitata a chiedere un'ulteriore verifica per la merce fornita alla ricorrente dalla B. \_\_\_\_\_, omettendo di formulare un'analoga domanda per quella acquistata dalla Z. \_\_\_\_\_, senza fornire nessuna spiegazione in merito ai motivi di questa omissione nella decisione impugnata. Non emergendo dall'incarto fondati motivi atti a giustificare una diversità di valutazione in merito ai documenti concernenti B. \_\_\_\_\_ e Z. \_\_\_\_\_, la formulazione di una richiesta di complemento di informazioni da parte della DGD rispettivamente una sua spiegazione del perché a suo avviso non fosse necessario procedere a una tale richiesta si imponeva anche per le merci fornite da quest'ultima. Solo così la DGD poteva infatti garantire alla ricorrente il rispetto del suo diritto di essere sentita giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. Questa norma prescrive infatti all'autorità di analizzare gli argomenti delle singole parti ed esporre, almeno in modo succinto, le ragioni per le quali li accoglie o vi si scosta motivando la decisione da lei resa (DTF 130 II 530, consid. 4.3; Giovanni Biaggini, Kommentar BV, Zurigo 2007, art. 29, no. 23; Alfred Kölz/Isabelle Häner, op. cit., no. 325; Pierre Moor, op. cit., no. 2.2.8.2, con ulteriori riferimenti giurisprudenziali).

### **E. 7.3**

Su questo punto, la decisione impugnata, con la quale la DGD osserva solo genericamente (cfr. consid. 22 dei fatti) che l'autorità doganale italiana aveva confermato "che gli ulteriori documenti trasmessi dal sig. (...) a nome dell'importatore svizzero erano insufficienti per comprovare l'origine preferenziale e che il risultato doveva essere considerato definitivo", non può quindi essere condivisa. Alla DGD non poteva infatti sfuggire che tale affermazione non era affatto di portata generale, bensì si riferiva unicamente alle esportazioni effettuate dalla B. \_\_\_\_\_. Da ciò pure la necessità, alla luce dei documenti agli atti, di confrontarsi con gli stessi al fine di chiarire anche la posizione della merce acquistata da Z. \_\_\_\_\_ (decisione della CRD 2004-127 del 7 novembre 2005, consid. 3; Remo Arpagaus, op. cit., no. 448).

### **E. 8**

Per quanto precede, con riferimento al consid. 7, il ricorso deve essere parzialmente accolto. In conseguenza, l'incarto va rinviato all'autorità inferiore, affinché provveda a fare le

necessarie verifiche circa l'effettiva portata dei documenti concernenti la Z.\_\_\_\_\_, se del caso, a ricalcolare l'ammontare dei tributi dovuti.

**E. 9**

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente, la cui soccombenza risulta essere comunque preponderante (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame, esse vengono stabilite in fr. 1'500.--. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà dedotto dall'anticipo spese di fr. 2'000.-- versato dalla ricorrente il 22 agosto 2007. La rimanenza le verrà restituita.

**E. 10**

Con riferimento 8 TS-TAF, dato che la ricorrente ha agito in procedura personalmente, non le viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.